

## **PROTOCOLLO D'INTESA (BOZZA)**

*relativo alla*

**tutela dei diritti di cittadinanza dei cittadini italiani e stranieri e al Centro Provinciale di osservazione, informazione e assistenza legale in favore delle vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, di opinione e di cittadinanza**

*tra i seguenti soggetti:*

- **PROVINCIA DI PISTOIA**

- **COMUNI di:**

**PISTOIA, ABETONE, AGLIANA, BUGGIANO, CHIESINA UZZANESE, CUTIGLIANO, LAMPORECCHIO, LARCIANO, MARLIANA, MASSA E COZZILE, MONSUMMANO TERME, MONTALE, MONTECATINI TERME, PESCIA, PIEVE A NIEVOLE, PITEGLIO, PONTE BUGGIANESE, QUARRATA, SAMBUCA PISTOIESE, SAN MARCELLO PISTOIESE, SERRAVALLE PISTOIESE, UZZANO**

- **AZIENDA SANITARIA LOCALE n.3**

- **PREFETTURA – U.T.G. di PISTOIA**

- **QUESTURA DI PISTOIA**

- **DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISTOIA**

- **CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA**

- **I.N.P.S. – SEDE TERRITORIALE DI PISTOIA**

- **INAIL – SEDE TERRITORIALE DI PISTOIA**
- **AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **DIRIGENTE SCOLASTICO PROVINCIALE**
- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**
- **DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE E COMUNALI**
- **CONSIGLIERA DI PARITA'**
- **GIUDICE TUTELARE DI PISTOIA**
- **ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE**
- **ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED ALTRI SOGGETTI CHE OPERANO NEL TERRITORIO PROVINCIALE PISTOIESE IN DIFESA DEI DIRITTI CIVILI, POLITICI, SOCIALI ED ECONOMICI DEI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI**

**PREMESSO che:**

- il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge, sancito dall'articolo 3 della Costituzione Italiana, ed il diritto alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituiscono posizioni soggettive universali, riconosciute dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dai Patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, convenzioni delle quali il nostro Stato è parte.
- In particolare, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, denominata Carta di Nizza,

all'art. 21, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul **"sesso, la razza , il colore della pelle o l'origine etnica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali"**.

- Inoltre, la suddetta disposizione prevede, al secondo comma, che, negli Stati aderenti al Trattato che istituisce la Comunità Europea, **"è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza"**.
- Pertanto, la lotta alla discriminazione costituisce un obiettivo prioritario della stessa Unione Europea, come stabilito dall'articolo 13 del Trattato Istitutivo, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, secondo il quale **"nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per abbattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali "**.
- Per effetto dell'adesione dell'Italia ai Trattati ed alle convenzioni sopra citate, **il diritto all' uguaglianza e quello alla non discriminazione** devono intendersi estesi a tutti coloro che, **a prescindere dalla cittadinanza**, trovandosi per qualsiasi motivo a soggiornare nel nostro territorio, siano stati o siano vittime di atti discriminatori.

- Infine l'articolo 14 della CEDU ribadisce ***il divieto di discriminazione, precisando che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.***

#### **DATO ATTO che:**

È stata di recente approvata la legge 8 giugno 2009, n. 29, recante: “ *Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana*, che, all'art. 5, comma 69 e ss., disciplina gli interventi di tale ente nell'ambito delle politiche di contrasto contro tutte le forme di discriminazione.

Tale legge prevede che, nell'ambito considerato, la Regione operi in collaborazione con province, comuni e con le organizzazioni del terzo settore, dando vita, con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale e costituite nell'ambito di progetti nazionali o dell'Unione europea, ad un'apposita rete regionale.

#### **DATO inoltre ATTO che:**

Il Centro provinciale antidiscriminazione collabora, tra gli altri, con i seguenti soggetti:

- **l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR)**, con il quale è imminente la sottoscrizione di apposito accordo;
- **l'ASGI, Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione**, che fornisce consulenza giuridico-

legale nei casi di maggiore complessità posti alla sua attenzione;

- **l'Ordine degli Avvocati di Pistoia e la Scuola Forense Cino da Pistoia**, per l'organizzazione di corsi e seminari di approfondimento sul tema del diritto antidiscriminatorio.

#### **CONSIDERATO che:**

- la Provincia, consapevole della necessità di operare per favorire il riconoscimento, l'esercizio e la tutela dei fondamentali diritti di cittadinanza da parte di tutti i cittadini, italiani e stranieri, presenti nel proprio territorio, in conformità alle sopra enunciate norme, ha istituito, con delibera di Giunta n.109 del 10 giugno 2004, un **"Centro per la rilevazione ed osservazione delle situazioni di discriminazione"** (da qui in poi denominato *Centro*), ai sensi dell'articolo 44, comma 12, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286, che ha introdotto nell'ordinamento italiano una specifica **"azione civile contro la discriminazione"**, a tutela di coloro che, stranieri, apolidi, cittadini italiani o di altri Stati comunitari, siano stati o siano vittime di atti xenofobi, razzisti o discriminatori;
- il Centro ha compiti di Osservazione, Informazione e Assistenza Legale in favore delle vittime delle discriminazioni poste in essere da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, per motivi di: **genere, colore della pelle o origine etnica, appartenenza ad una minoranza nazionale, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, condizione sociale e patrimoniale, condizioni e caratteristiche fisiche, età, orientamento sessuale, etc;**

- l'attivazione del Centro costituisce un fattore di crescita civile e democratica per la Comunità provinciale e riveste particolare importanza anche al fine di assicurare una pacifica e sicura convivenza all'interno dei territori rappresentati.

### **CONSIDERATO inoltre che**

- la Provincia, per tradurre i principi fondamentali enunciati in premessa in interventi concreti e azioni positive, si è fatta promotrice della sottoscrizione del presente accordo tra una pluralità di Enti pubblici oltre che di altri soggetti, pubblici e privati, che operano fattivamente nel territorio provinciale in difesa dei diritti di cittadinanza;
- l'Accordo si prefigge di:
  1. garantire l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, italiani e stranieri;
  2. rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione;
  3. promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale del proprio territorio, anche attraverso azioni positive di promozione umana e sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo e della xenofobia, nonché dell'educazione alla cittadinanza attiva;
  4. costituire una Rete Territoriale omogenea, costituita da tutti i soggetti che, in ogni forma, lavorano per la promozione dei diritti di cittadinanza di ogni persona ed il contrasto contro qualsiasi forma di discriminazione;

5. in tale ottica, promuovere, coordinare e facilitare l'attività della rete territoriale esistente;
6. promuovere e favorire le iniziative di aggiornamento del personale, pubblico e privato, facente parte della rete;
7. promuovere l'attivazione e gestione di progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui sopra, in collaborazione pure con organismi nazionali ed esteri, facendo anche ricorso a finanziamenti europei ad hoc.

**Premesso quanto sopra, i soggetti firmatari  
CONVENGONO E STIPULANO  
quanto segue:**

#### **ART.1**

La premessa che precede costituisce parte integrante del presente accordo. I principi in essa richiamati sono assunti come principi fondamentali dell'azione degli Enti e dei soggetti sottoscrittori.

#### **ART. 2**

La partecipazione al presente Accordo potrà essere allargata ad altri soggetti o Enti del territorio che ne facciano formale richiesta alla Provincia.

#### **ART.3**

I soggetti firmatari condividono le finalità dell'accordo, nella convinzione che esse costituiscano strumenti necessari per la concreta attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché di piena parità e rispetto di tutti gli individui e di tutte le culture all'interno delle proprie comunità.

Gli stessi, pertanto, convengono sull'opportunità di intervenire per abbattere, nelle proprie comunità, ogni forma di discriminazione, anche attraverso l'affermazione di buone prassi in materia di lotta alla discriminazione e tutela della dignità personale e sociale della persona e dei cittadini.

#### **ART.4**

A tal fine, concordano sulla definizione di "**discriminazione diretta e indiretta**", individuata dall'articolo 2 della Direttiva Europea 2000/43/CE, adottata dal Consiglio il 29 giugno 2000, recepita nel nostro ordinamento dall'articolo 29 della Legge 1° marzo 2002 n.39 (Legge Comunitaria 2002), ed attuata con il D.Lgs 9 luglio 2003 n. 215.

Ai sensi di tale disposizione, sussiste "**discriminazione diretta**" quando una persona sia trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga (art.2, lett. a).

Sussiste "**discriminazione indiretta**", quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere una persona in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (art.2, lett. b).

#### **ART. 5**

I soggetti firmatari, ciascuno in relazione al proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a:

- esaminare gli atti di propria competenza, che abbiano incidenza sulla sfera dei diritti del cittadino, verificandone eventuali difformità, formali e sostanziali, rispetto alla normativa vigente, generale e specifica in materia di discriminazione e pari



opportunità, con particolare riferimento agli atti secondari di attuazione delle disposizioni di legge;

- intervenire, su quanto di propria competenza, per studiare e rimuovere eventuali atti o condizioni di disparità, di disuguaglianza o di discriminazione nei confronti dei cittadini;
- attivare rapporti di collaborazione permanente con il Centro provinciale antidiscriminazione, al fine di individuare percorsi ed azioni positive, che assicurino il riconoscimento ed il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;
- ricevere e trasmettere al Centro le eventuali segnalazioni relative a episodi, fatti, comportamenti, situazioni di discriminazione, secondo le modalità e gli strumenti di rilevazione da questo individuati;
- curare la formazione e l'aggiornamento del proprio personale, soprattutto se dedicato al contatto diretto con l'utenza, sui temi della discriminazione, del razzismo e della xenofobia;
- studiare, di concerto con gli altri Enti e soggetti sottoscrittori, le modalità e gli strumenti più opportuni per costruire una **Rete Territoriale di rilevazione che supporti le attività del Centro;**
- divulgare la presente iniziativa nei territori di pertinenza, presso gli utenti e presso gli altri livelli istituzionali interessati.

## ART. 6

Al fine della costituzione, all'interno dell'Osservatorio Sociale Provinciale, di una specifica "banca-dati relativi alle

discriminazioni", i soggetti firmatari si impegnano, con il presente atto, a comunicare al Centro ogni dato ritenuto utile a tale fine, nel rispetto della normativa sulla privacy.

## **ART. 7**

Al fine di assicurare la migliore attuazione del presente accordo, garantendone lo sviluppo anche in relazione a mutate esigenze del contesto territoriale o degli Enti e soggetti sottoscrittori, viene costituito un apposito Gruppo di Lavoro, di cui faranno parte i rappresentanti degli Enti sottoscrittori, individuati con comunicazione formale alla Provincia di Pistoia, che ne assicura il coordinamento.

Il Gruppo di Lavoro si riunisce due volte l'anno, nella sede della Provincia di Pistoia.

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro potranno essere costituiti singoli tavoli di coordinamento rispetto a tematiche specifiche, che coinvolgano, in particolare, soggetti pubblici e privati che gestiscono sportelli informativi rivolti alla cittadinanza o a particolari categorie di utenza.

Il Gruppo di Lavoro trasmetterà annualmente ai Soggetti firmatari dell'accordo una relazione complessiva sulle attività svolte.

Pistoia,  
Letto, confermato e sottoscritto  
**I soggetti firmatari**